



Comune di Crema

Settore Polizia Municipale

Ordinanza n. 2014/00143 del 09/07/2014

Oggetto: Via Solera (12 07 14 senso unico alternato ditta Terna Rete Italia)

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

ATTESO che in data 12 Luglio 2014 **in via Solera** verranno effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria ad un tralicio dell'alta tensione;

VISTO la richiesta prot. 18304 presentata da Bertacci Davide per conto della ditta Terna Rete Italia, nella quale comunica che i lavori sopra descritti verranno effettuati con il posizionamento sulla carreggiata di un cesto-piattaforma mobile e l'istituzione di un senso unico alternato nell'area interessata dal cantiere in corrispondenza dell'occupazione della carreggiata di via Solera,

CONSIDERATO come effettivamente la prospettata occupazione di suolo pubblico sia incompatibile, per evidenti motivi di spazio e di sicurezza con la normale circolazione stradale a doppio senso di marcia nella zona interessata dai lavori in via Solera.;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

Giusta l'apposizione della necessaria segnaletica temporanea e fino al termine delle operazioni di installazione dell'occupazione di suolo pubblico in premessa descritta sono istituiti i seguenti obblighi e divieti previsti **il giorno 12 Luglio 2014 dalle ore 08.00 alle ore 16.00;**

- 1) Restringimento della carreggiata di via Solera dal civico 4/a al civico 6 con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri**
- 2) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine della occupazione di suolo pubblico autorizzata, in premessa descritta, anche nel caso di interruzione temporanea

o prolungamento nel tempo della stessa a causa di comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale o eventi non prevedibili;

ORDINA

Al Sig. Bertacci Davide anche individuato quale responsabile dei lavori sopra descritti:

- 3) Di provvedere all'installazione e rimozione della prescritta segnaletica stradale nel giorno ed orari previsti per lo svolgimento dei lavori di installazione e di attivarsi per la disciplina e sicurezza dell'evento, dei suoi partecipanti e relativo personale al seguito, nonché dell'utenza in generale;

la presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lgs 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa descritta;

MANDA

- Ai soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della suesposta Ordinanza;
- **All'Ufficio Tecnico Comunale** per quanto di competenza;
- All'Ufficio comunale Attività Culturali-Turismo-Manifestazioni;
- alla società Linea Gestioni S.r.l. sede di Crema (CR), all'U.R.P., Ufficio Viabilità, Ufficio Tributi del Comune di Crema;
- All'area Affari Generali affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza e al Corpo di Polizia Locale affinché provveda alla **notifica della stessa** al richiedente **Sig. Bertacci Davide** .

AVVERTE

Il responsabile dei lavori, come sopra individuato, dovrà farsi carico di ritirare copia notificata dell'Ordinanza e che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 30-04-1992 e s.m.i., copia originale o conforme della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo della manifestazione ed esibita a richiesta degli organi di controllo. In mancanza, il provvedimento sarà sospeso fino all'avvenuta esibizione. In caso di rifiuto ad esibire il titolo, così come per la sua inesistenza, si applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi.

AVVERTE

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., l'estensore della presente Ordinanza, è il Commissario Aggiunto di Polizia Locale Cacciatori Fabrizio
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

09/07/2014

IL COMANDANTE
Luciano Bisighini